

## **Criteria e modalità per l'attivazione dei tirocini estivi ai sensi dell'articolo 4 ter comma 3 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

I presenti criteri disciplinano modalità semplificate di attivazione dei tirocini estivi, anche in deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 14, dell'articolo 4 bis della L.P. n. 19/1983.

Ai sensi dell'articolo 4 ter, comma 3 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, disciplinano le modalità di attivazione dei tirocini estivi da parte di Comuni e Comunità.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative.

I presenti criteri si applicano a tutti i tirocini estivi attivati sul territorio provinciale da datori di lavoro pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento.

### **Articolo 2**

#### **Tirocini estivi**

I tirocini estivi sono destinati a studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, al tirocinio estivo possono accedere gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno, qualora i soggetti promotori siano le istituzioni scolastiche e formative.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

La durata del tirocinio estivo deve essere coerente con il progetto formativo e di orientamento.

I tirocini estivi non possono avere una durata superiore a tre mesi. Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità. I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti promotori**

Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio estivo; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

I tirocini estivi possono essere promossi dall'Agenzia del Lavoro, dall'università, dagli istituti scolastici e formativi anche tramite enti di formazione e dai Comuni e Comunità nei confronti degli studenti residenti oppure frequentanti istituti scolastici e formativi nel territorio di competenza.

L'Agenzia del Lavoro, l'università, gli istituti scolastici e formativi, i Comuni e le Comunità possono autonomamente stipulare convenzioni quadro a livello territoriale con le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

I Comuni, le comunità, le organizzazioni datoriali a livello provinciale, l'università e gli istituti scolastici e formativi possono attivare una convenzione con l'Agenzia del lavoro nella quale possono assumere l'impegno, per ciascun tirocinio estivo, ad erogare eventualmente un'indennità di partecipazione, a collaborare alla predisposizione del progetto formativo e di orientamento e allo svolgimento del tutoraggio dell'esperienza. In tale caso soggetto promotore è Agenzia del Lavoro.

### **Articolo 5**

#### **Soggetto ospitante**

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati.

Non si applicano, con riguardo al soggetto ospitante, i casi e i periodi di esclusione dalla partecipazione a percorsi di tirocinio né i limiti numerici previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L.P. n. 19/1983.

## **Articolo 6**

### **Convenzione**

Il tirocinio estivo è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio.

La convenzione può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione.

## **Articolo 7**

### **Progetto formativo e di orientamento**

Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze. Esso è sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, oppure dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minorenne o incapace. Il progetto è fornito in copia anche al tirocinante. Al termine del tirocinio il tirocinante che ha svolto almeno il settanta per cento delle presenze previste, ha diritto a ricevere dall'ente promotore un'attestazione dell'esperienza svolta.

## **Articolo 8**

### **Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione**

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

I tirocini estivi non sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Agenzia del Lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Ai fini del monitoraggio delle attività di tirocinio, i soggetti promotori comunicano all'Agenzia del lavoro, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:

- Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
- Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
- Codice fiscale del soggetto ospitante
- Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

## **Articolo 9**

### **Indennità di partecipazione**

Nel tirocinio non è prevista alcuna retribuzione. La convenzione deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un'indennità di partecipazione al tirocinio. La convenzione stabilisce altresì se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tale caso, la misura di compartecipazione.

L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a 300 € lordi mensili o 70 € lordi settimanali e non può eccedere i 600 € lordi mensili.

L'indennità corrisposta al tirocinante va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

Con riferimento all'anno 2014, nei soli casi in cui soggetti promotori siano gli istituti scolastici o formativi, l'indennità di partecipazione è facoltativa.

## **Articolo 10**

### **Divieti**

Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi.

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale.

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

## **Articolo 11**

### **Rinvio**

Per quanto non diversamente disciplinato dai presenti criteri, si richiamano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L.P. n. 19/1983 con riguardo, rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

## **Articolo 12**

### **Estensibilità ai cittadini stranieri**

Le disposizioni di cui ai presenti criteri sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.